

Se non c'è consenso «libero e attuale» è stupro: cosa cambia con la modifica della legge sulla violenza sessuale e perché c'entra il «freezing»

L'emendamento bipartisan introduce il consenso nell'articolo 609 bis del Codice Penale, quello che definisce lo stupro, adegua l'Italia alla Convenzione di Istanbul e mette al riparo dalle sentenze in cui il giudice definiva arbitrariamente il perimetro della violenza

(Fonte: <https://www.corriere.it/> 13 novembre 2025)



Se non c'è **consenso «libero e attuale»** non si può parlare di rapporto sessuale, **ma di stupro**. Ed è un reato punibile con la reclusione da 6 a 12 anni. Con questi due aggettivi (e come vedremo non solo quelli) potenzialmente rivoluzionari [l'Italia modifica la legge sulla violenza sessuale](#) «e, almeno da una prima lettura, si adegua finalmente alla Convenzione di Istanbul, come da anni ci chiede il Consiglio d'Europa» spiega **Riccardo Noury**, portavoce di Amnesty International Italia che nel 2020 lanciò la campagna **#iolochiedo** proprio a questo scopo.

L'emendamento votato all'unanimità in Commissione Giustizia è frutto di un accordo bipartisan maturato dopo contatti tra la **premier Meloni** e la **segretaria Pd Schlein**. E anche questa è una piccola rivoluzione.

Ma se la definizione di «libero» ci appare più intuitiva - libero vuol dire senza alcuna pressione - forse è bene spiegare cosa si intende per «attuale» e cosa comporta.

«Attuale significa che il consenso deve **esistere durante tutto il rapporto** sessuale dall'inizio alla fine, ed è revocabile in ogni momento. E vale per "quel" rapporto. Se due giorni fa abbiamo fatto sesso ma oggi io dico no, il consenso non è più attuale e quell'atto contro il consenso di una delle

parti diventa stupro» spiega l'avvocata **Cathy La Torre**, autrice del volume «Non è normale - Se c'è violenza non è amore».

«Specificare che il consenso debba sempre essere attuale è fondamentale nelle **violenze sessuali all'interno delle relazioni di coppia**, che sono circa un quarto dei casi di stupro in Europa e che sono quelle più silenziose e taciute».

L'emendamento mette ordine e fa chiarezza in un ambito dove la giurisdizione va avanti con sentenze di primo grado spesso discutibili in cui il giudice determina in modo arbitrario il perimetro della violenza sessuale.

Spieghiamoci meglio. «L'attuale formulazione dall'articolo **609 bis del Codice Penale** prevede che la violenza sessuale esiste se c'è l'uso di coercizione, minaccia forza per avere un rapporto» spiega ancora La Torre. «Ma da anni ormai la Cassazione dice che è il consenso il discrimine che separa un rapporto dallo stupro. Ora il nuovo emendamento che introduce il consenso **rende univoca l'interpretazione da dare alla legge** in sede processuale».

Prendiamo per esempio i **casi di «freezing»**, ovvero tutte quelle volte in cui una persona che subisce violenza non reagisce o tarda a reagire, «si frizza» appunto, resta come congelata all'abuso. Ci sono state sentenze in cui il giudice ha valutato la mancata o la ritardata reazione **come un attenuante o addirittura motivo di assoluzione**: nella primavera 2024 fece molto discutere la sentenza che ritenne 20-30 secondi un tempo ragionevole per consentire alla vittima di reagire (sentenza che poi fu ribaltata in Cassazione).

«Quante volte ho letto in una sentenza di primo grado **"non ha opposto resistenza"**» prosegue La Torre. «Ora in tribunale non si dovrà più dimostrare di aver opposto resistenza. Inserendo il consenso come elemento centrale, si tutela maggiormente **la libertà e la dignità della persona**, riconoscendo che anche l'incapacità di opporsi può essere indice di assenza di consenso. La cosa fondamentale da capire è che finalmente, con questo emendamento, **si ribalta la prospettiva**: non è più la vittima che deve provare di essersi rifiutata ma è **la persona accusata che dovrà provare che a quel rapporto c'era consenso**».

Soffermiamoci, infine, su un altro dettaglio importante contenuto nella formulazione dell'emendamento: quello in cui si fa riferimento alla **condizione di vulnerabilità** di chi subisce l'abuso: si legge infatti che commette violenza «chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di **particolare vulnerabilità** della persona offesa al momento del fatto». Importante perché fa riferimento alla situazione del momento: l'aver bevuto, aver assunto droghe per esempio. «Ma si applica anche a tutto quelle coppie in cui un partner esercita un potere ricattatorio - spiega La Torre. - Mi sono capitate molte clienti che subivano il sesso perché ricattate economicamente o psicologicamente. Spesso mi sono sentita dire: "lo facevo sesso con il mio partner perché avevo paura delle conseguenze, paura della violenza o che non mi desse i soldi per fare la spesa"».

Apprezzamenti per l'emendamento sul consenso arrivano anche dai centri antiviolenza. «Si riconosce finalmente alle donne la libertà di decidere sul proprio corpo, anche ritirando il consenso durante un rapporto» ha dichiarato Marta Buti, consigliera nazionale di **D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza**, la più grande rete di cav in Italia. Ma diventa quanto mai urgente, si sottolinea da D.i.Re, formare gli operatori di giustizia affinché le donne nei tribunali non si trovino nuovamente vittimizzate all'interno di processi capziosi e morbosi.

Insomma, il lavoro culturale dovrebbe andare di pari passo con il lavoro del legislatore. «Se la legge passerà sarà l'occasione per scrivere una nuova pagina di giurisprudenza, ma ricordiamo che sul consenso è necessario un lavoro anche culturale. Per esempio con l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Perché è di questo che bisogna parlare ai ragazzi, soprattutto in età pre-adolescente» conclude l'avvocata. Non a caso, proprio [un sondaggio del Corriere e pubblicato sul magazine 7](#) dimostrava che il 39% delle persone intervistate non aveva idea di cosa significasse il concetto di consenso in un rapporto sessuale e in che modo questo si dovesse esprimere.